

## SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Codice civile — L. 218/1995 e Convenzioni internazionali — DPR 396/2000 — D.M. 27.2.2001 — D.M. 5.4.2002 e successive m.i. — art. 12 D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L.162/2014 — Circolari Ministero Interno

I CONIUGI POSSONO CONCLUDERE PERSONALMENTE DAVANTI ALL'USC UN ACCORDO CONSENSUALE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO NONCHÉ DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO — L'ACCORDO CONCLUSO DAI CONIUGI INNANZI ALL'USC PRODUCE GLI EFFETTI E TIENE LUOGO AI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI IN MATERIA

- LA CONDIZIONE PRINCIPALE PER POTER USUFRUIRE DELL'ISTITUTO EX ART. 12 D.L. 132/2014 È DATA DALL'ACCORDO DELLE PARTI. L'ASPETTO DELLA CONSENSUALITÀ NON È DEROGABILE. LA SUA MANCANZA O IL VENIR MENO COSTRINGONO GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL GIUDICE
- L'ACCORDO DEVE ESSERE PERSONALMENTE STIPULATO DAI CONIUGI DAVANTI ALL'USC
- PUÒ ESSERE STIPULATO CON L'ASSISTENZA FACOLTATIVA DI AVVOCATO, PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
- E' SOTTOPOSTO AL PAGAMENTO DI UN DIRITTO FISSO, DA ESIGERSI DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO, PARI AD € 16,00\*

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE COMPETENTE E' QUELLO:

- DEL COMUNE DI RESIDENZA DI ALMENO UNO DEI NUBENDI O IN ALTERNATIVA
- L'USC DEL COMUNE DOVE E' STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO CON RITO CIVILE O RELIGIOSO OVVERO
- IL COMUNE DOVE È STATO TRASCRITTO L'ATTO DI MATRIMONIO CELEBRATO ALL'ESTERO

LE CONDIZIONI PER CONCLUDERE L'ACCORDO SONO:

- LA SEPARAZIONE DEVE ESSERSI PROTRATTA ININTERROTTAMENTE DA ALMENO 12 MESI NELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DA 6 MESI NEL CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
- I CONIUGI NON DEVONO AVERE FIGLI MINORI
- SE I CONIUGI HANNO FIGLI MAGGIORENNI I FIGLI DEVONO ESSERE ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI E CAPACI D'AGIRE CIOÈ NON ESSERE SOTTOPOSTI AGLI ISTITUTI DELLA TUTELA CURATELA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E NON DEVONO ESSERE PORTATORI DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L. N. 104/1992

- PRESSO UFFICIO MATRIMONI, SU APPUNTAMENTO, COMPILANDO LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE DAL PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE, NELLA SEZIONE DEDICATA AL SERVIZIO
- CONSEGNANDO IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO FISSATO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- COPIA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL DIRITTO FISSO
- COPIA AUTENTICA DEL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OVVERO DI SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE, OVVERO DI DIVORZIO, IN CASO DI RICHIESTA DI MODIFICA DELLO STESSO
- ESIBENDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

- L'ACCORDO NON PUÒ CONTENERE PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE PRODUTTIVI DI EFFETTI TRASLATIVI DI DIRITTI REALI (es.: uso della casa coniugale)
- L'ACCORDO NON PUÒ CONTENERE LA PREVISIONE DELLA CORRESPONSIONE IN UNICA SOLUZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO DI DIVORZIO (C.D.: LIQUIDAZIONE *UNA TANTUM*) IN QUANTO SI TRATTA DI ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE (MOBILIARE O IMMOBILIARE)
- L'ACCORDO PUÒ CONTENERE LA PREVISIONE DELL'OBLIGO DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI ASSEGNO PERIODICO, SIA NEL CASO DI SEPARAZIONE (C.D.: ASSEGNO DI MANTENIMENTO), SIA NEL CASO DI RICHIESTA DI DIVORZIO (C.D.: ASSEGNO DIVORZILE)
- LE PARTI POSSONO RICHIEDERE LA MODIFICA DI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO GIÀ STABILITE CON RIFERIMENTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO (DI SEPARAZIONE O DIVORZIO) O LA SUA RE-

- L'USC RICEVUTE LE DICHIARAZIONI DEI CONIUGI PROVVEDE A REDIGERE PROCESSO VERBALE DI ACCORDO
- L'ACCORDO RICEVUTO E' TEMPORANEAMENTE IMPRODUTTIVO DI EFFETTI CIO' AL FINE DI POTER FAR ESERCITARE AI CONIUGI IL C.D. "*DIRITTO AL RIPENSAMENTO*"
- L'USC INVITA I CONIUGI A COMPARIRE DI FRONTE A SE' NON PRIMA DI 30 GIORNI PER LA CONFERMA DELL'ACCORDO FISSANDO CON GLI STESSI LA DATA DI COMPARIZIONE
- NEL CASO IN CUI I CONIUGI NON ADEMPIANO ALL'OBLIGO DI COMPARIZIONE NELLA DATA FISSATA PER LA CONFERMA DI ACCORDO LA MANCATA COMPARIZIONE EQUIVALE A MANCATA CONFERMA DELL'ACCORDO
- DELLA CONFERMA DI ACCORDO OVVERO DELLA MANCATA CONFERMA DI ACCORDO VIENE RE-

- NEL PERIODO DEL C.D. "*DIRITTO AL RIPENSAMENTO*", INTERCORRENTE TRA LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'ATTO DI ACCORDO E QUELLA FISSATA PER L'ATTO DI CONFERMA DI ACCORDO L'USC SVOLGE IDONEI CONTROLLI CIRCA LA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI CONIUGI, CON RIFERIMENTO AI PRESUPPOSTI ED ALLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DE QUO
- IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO NON SI APPLICA ALLE DICHIARAZIONI DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

- I DOCUMENTI PRODOTTI ED ACQUISITI VANNO A COSTITUIRE IL FASCICOLO DEGLI ALLEGATI, ALL'ATTO DI ACCORDO ISCRITTO PREVIA APPOSIZIONE DEL VISTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROCEDENTE
- IL FASCICOLO VIENE ACQUISITO IN FORMATO DE MATERIALIZZATO

L'USC CONCLUSO IL PROCEDIMENTO CON ESITO POSITIVO:

- APPONE O COMUNICA ANNOTAZIONE SU ATTO DI MATRIMONIO
- IN CASO DI DIVORZIO COMUNICA O APPONE ANNOTAZIONE SU ATTO DI NASCITA DEI CONIUGI
- COMUNICA O OPERA VARIAZIONE ANAGRAFICA DI STATO CIVILE
- L'ACCORDO CONCLUSO DAI CONIUGI INNANZI ALL'USC PRODUCE GLI EFFETTI E TIENE LUOGO AI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI IN MATERIA

\* Importo fissato con Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 20 gennaio 2015

TEMPI MEDI DEL PROCEDIMENTO: DA 45 A 120 GG